



# CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)  
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586  
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355  
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	2009
DEL	25/11/2021

## DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

**OGGETTO:** Approvazione addendum al contratto di concessione per la gestione del Palazzetto dello sport "Saverio Coscia" ai fini dell'uso della limitrofa area incolta.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con contratto Rep. N. 6775 del 05.12.2018 è stata affidata la concessione di servizio per la gestione Palazzetto dello sport “Saverio Coscia” alla A.S.D. S. Nilo Basket;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 186 del 20/10/2021, con la quale:

- è concessa in uso l’area incolta facente parte della particella 1733 del foglio 13 alla concessionaria della gestione del limitrofo Palazzetto dello sport “Saverio Coscia”, quale la A.S.D. S. Nilo Basket;
- è stabilito che l’uso di detta area deve avvenire a condizione che la concessionaria:
  - 1) provveda a mantenere il terreno pulito e libero da erbe e/o arbusti infestanti;
  - 2) ripristini la recinzione là dove necessario e la mantenga efficiente nella sua interezza;
  - 3) svolga un’azione di controllo degli accessi, aprendo e chiudendo l’accesso all’area quando non direttamente utilizzata o controllata;
  - 4) non alteri in alcun modo l’area e non inserisca elementi di qualsivoglia natura, se non previa specifica autorizzazione di questo Comune;
  - 5) svolga esclusivamente attività sportive all’aperto senza l’utilizzo di attrezzature stabili, salvo specifica autorizzazione;
- sono demandati al dirigente del Servizio Patrimonio gli atti conseguenti e necessari per l’uso dell’area in argomento, da parte della concessionaria della gestione del limitrofo Palazzetto dello sport “Saverio Coscia”, previa integrazione del contratto di concessione (addendum) già sottoscritto per la gestione del suddetto Palazzetto dello sport e relative pertinenze, senza alcuna alterazione dell’equilibrio economico della concessione a favore della concessionaria, se non oltre quanto previsto nella concessione già sottoscritta;

ATTESO che, in ottemperanza alla sopra richiamata deliberazione, occorre procedere con un *addendum* al richiamato contratto Rep. N. 6775 del 05.12.2018 di affidamento della gestione del Palazzetto dello sport “Saverio Coscia” alla A.S.D. S. Nilo Basket;

PRESO ATTO che l’art. 175 del D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità di modifica delle concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione:

- per servizi supplementari da parte del concessionario, non inclusi nella concessione iniziale, qualora vi sia intercambiabilità o interoperatività tra servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito della concessione;
- qualora la modifica derivi da circostanze non previste o prevedibili secondo l’ordinaria diligenza e non alteri la natura generale della concessione;

ATTESO, altresì, che l’ANAC, con la Delibera n. 388 del 12 aprile 2017 afferente anche all’argomento delle modifiche delle concessioni, afferma che la stazione appaltante deve *«accertare mediante adeguata motivazione, se la modifica del rapporto concessorio si configuri come “sostanziale”, ossia se alteri considerevolmente gli elementi essenziali del contratto con riferimento ai seguenti aspetti:*

- 1) *se la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;*
- 2) *se la modifica altera l’equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;*
- 3) *se la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione della concessione»;*

CONSIDERATO che, come peraltro già valutato nella richiamata deliberazione, con l'affidamento del suddetto terreno alla citata concessionaria non si realizza una modifica sostanziale della concessione in essere, in quanto:

1. non si introducono condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, in quanto l'offerta presentata per la gestione del Palazzetto dello sport (tra l'altro unica) non poteva trovare sostanziale diversità con la previsione d'utilizzo del limitrofo terreno incolto alle condizioni stabilite con il presente atto;
2. la modifica non altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale, poiché l'utilizzo rappresenta soprattutto un maggiore onere per la concessionaria per via della sua necessaria e costante manutenzione a fronte di un eventuale e limitato utilizzo;
3. la modifica, per la sua natura, come qui rappresentata, non estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

PRESO ATTO della disponibilità della già menzionata concessionaria della gestione del limitrofo Palazzetto dello sport "Saverio Coscia" a mantenere l'area, nonché a ripristinare la recinzione là dove mancante senza oneri per l'Ente;

VERIFICATA la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

VISTI:

- il D.Lgs 18/04/2016, n. 50;
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con Atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2011, per quanto applicabile;

#### **DETERMINA**

per le ragioni esposte in narrativa:

- DI APPROVARE l'allegato addendum al contratto Rep. N. 6775 del 05.12.2018, attinente l'affidamento della gestione del Palazzetto dello sport "Saverio Coscia" alla A.S.D. S. Nilo Basket;
- DI DARE ATTO che il presente atto non ha rilevanza contabile;
- DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Luca Burzacconi;
- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- DI DARE ATTO che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62).

Il Responsabile del Procedimento  
BURZACCONI LUCA

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to ZICHELLA ALDO**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

---

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line dal **25/11/2021** al **10/12/2021** per 15 giorni consecutivi rep. n. **2673**

Data, 25/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO  
f.to **BURZACCONI LUCA**

---

**La presente determinazione viene inviata:**

- 1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.**
- 2. Alla Segreteria Generale in originale.**